



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n. 116 del 31 maggio 2018

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2017/2018

GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT

Di seguito si pubblica il calendario delle gare del secondo turno dei *play-off* e del turno unico di *play-out* del girone C del *Campionato Regionale di Prima Categoria 2017/2018*. Esse saranno disputate come segue:

PLAY OFF:

SECONDO TURNO: domenica 3 giugno 2018 – ore 16.30

Girone A

2^a contro 3^a ARCO SECONDILI PLA JANUM SAN PIETRO A PATIERNO – NA

Girone B

2^a contro 3^a VITULANO AQUILE ROSANERO CASERTA VITULANO

Girone C

----- qualificata quale seconda classificata la società LIONS MONS MILITUM

Girone D

2^a contro 3^a BISACCESE ROCCA SAN FELICE A. SCOTECE – BISACCIA

Girone E

2^a contro 4^a TORRESE SAVIANO 1960 A. LIGUORI – TORRE DEL GRECO

Girone F

2^a contro 3^a GIFFONI SEI CASALI SPORTING AUDAX PREPEZZANO – GIFFONI SEI CASALI

Girone G

2^a contro 3^a ACQUAVELLA SASSANO CALCIO ARDISANI – CASALVELINO

In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE: domenica 10 giugno 2018 – ore 16.30

PLAY OUT:

TURNO UNICO: domenica 3 giugno 2017 – ore 16.30

Girone C

13^a contro 16^a RIZLA GROUP SERINO IL MANDAMENTO NON GIOCASI (**)
14^a contro 15^a S.MICHELE SOLOFRA CENTRO STORICO AVELLINO A. GALLUCCI – SOLOFRA

(**) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la quintultima e la penultima classificata, pari o superiore ai dieci punti: conserva il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Prima Categoria 2018/2019 la società RIZLA GROUP SERINO; **RETROCEDE** al Campionato di Seconda Categoria 2018/2019 la società **IL MANDAMENTO**.

In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

* * * * *

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

La società perdente l'incontro di play-out, o considerata perdente, come dalla normativa, sarà classificata al terzultimo posto e, conseguentemente, retrocederà al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2018/2019.

* * * * *

PLAY-OFF PLAY-OUT DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i *play-off* ed i *play-out* delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti:

ART. 19 C.G.S. ... omissis ...

ART. 19 C.G.S., COMMA 13.

Per le sole gare di *play-off* e di *play-out* della Lega Nazionale Dilettanti:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di *play-off* e *play-out*,

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis ... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di *play-off* e *play-out* devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell'ultima giornata di Campionato, devono essere scontate nei *play-off* o *play-out*.

* * * * *

NORME COMUNI ALLE GARE DEI PLAY-OFF DEI PLAY-OUT

Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l'incasso sia trattenuto dalla società che ospita ed organizza la gara e che il costo del titolo d'ingresso sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel corso della stagione sportiva corrente.

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di *play-off* e di *play-out*, si rimanda agli artt. 17, 18, 19, 22 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 111/A del 24 gennaio 2018 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 67 del 25 gennaio 2018 di questo C.R.

* * * * *

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE
TRASFERIMENTI DI SEDE
FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ
SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE –
disciplinata dall'art. 2500 Sexties del Codice Civile (atto notarile)
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ DI CAPITALI. - Delibera
di trasformazione adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e
segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile)
ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE
CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta autocopiante (disponibile da martedì 5 giugno p.v. presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte)**, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno **pervenire al C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 26 giugno 2018**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale. **Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania (presso gli Uffici di via Strettola Sant'Anna alle Paludi il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 16) con decorrenza da giovedì 7 giugno 2018.**

Le istanze non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo prescritto il **preventivo** parere del Comitato Regionale di appartenenza.

Trascorso il termine di martedì 26 giugno 2018, le domande di cui sopra che perverranno a questo C.R. Campania incomplete, saranno archiviate.

Le disposizioni da seguire per il deposito delle istanze di cui innanzi saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di giovedì 7 giugno 2018.

* * * * *

CAMBI DI ATTIVITÀ: DA SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI E VICEVERSA

Le istanze, di cui all'epigrafe, dovranno essere predisposte su carta intestata della società indicando le motivazioni che hanno determinato la richiesta di cambio di attività, debitamente compilate, timbrate e sottoscritte dal Legale Rappresentante, e dovranno **pervenire o essere depositate al C.R. Campania da giovedì 21 a mercoledì 30 giugno 2018 (presso gli Uffici di via Strettola Sant'Anna alle Paludi il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 16).**

* * * * *

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il C.R. Campania, al fine di migliorare le modalità di comunicazione con tutte le Società e, soprattutto, per conseguire una consistente riduzione dei costi da sempre addebitati alla voce "spese postali", **invita le società che ancora non avessero provveduto, a comunicare a questo C.R. Campania, un indirizzo di p.e.c.**

Si comunica alle società che dalla prossima stagione sportiva sarà obbligatorio allegare l'indirizzo di posta elettronica certificata alla documentazione per l'iscrizione ai Campionati 2018/2019.

* * * * *

UTILIZZO DELLA P.E.C. DA PARTE DELLE SOCIETÀ

Le società che intendono inoltrare le comunicazioni indirizzate al C.R. Campania, *attraverso l'utilizzo della casella p.e.c. assegnata*, dovranno inoltrarla esclusivamente al settore di attività competente. Non saranno prese in considerazione comunicazioni inoltrate a più indirizzi. La comunicazione potrà essere inoltrata solo dopo che la società ha richiesto (e ricevuto l'ok) l'indirizzo p.e.c.

Di seguito si riepilogano gli indirizzi p.e.c. dei diversi settori di attività:

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

presidenza@pec.lndcampania.it

segreteria@pec.lndcampania.it

ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE

campionati@pec.lndcampania.it

att.amatoriale@pec.lndcampania.it

calcioacinqe@pec.lndcampania.it

calciofemminile@pec.lndcampania.it

UFFICIO TESSERAMENTI

tesseramenti@pec.lndcampania.it

CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE

contabilita@pec.lndcampania.it

fornitori@pec.lndcampania.it

ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA

gst@pec.lndcampania.it (per il Giudice Sportivo Territoriale)

tft@pec.lndcampania.it (per il Tribunale Federale Territoriale)

csat@pec.lndcampania.it (per la Corte Sportiva Appello Territoriale)

PER AFFILIAZIONI E MODIFICHE SOCIETARIE

affiliazioni.aggsocieta@pec.lndcampania.it

* * * * *

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO PER LE SOCIETÀ

Il Presidente del C.R. Campania, Salvatore Gagliano, ed i due Vice Presidenti, Giovanni Pasquariello e Carmine Zigarelli, ricevono le società presso gli uffici del "Centro Direzionale" di Napoli, in via G. Porzio, 4 – isola G2 – CAP 80143, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico per le società, come di seguito indicato:

MARTEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00

GIOVEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00.

Gli UFFICI DEL C.R. CAMPANIA presso il "Centro Direzionale" di Napoli, in via G. Porzio, 4 – isola G2 – CAP 80143, potranno essere contattati come segue:

TELEFONO: 081 5537216 – dal lunedì al venerdì (dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18);

FAX: 081 5544470.

Il sabato sono ammesse solo comunicazioni a mezzo fax.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- n. **49** del 24 maggio 2018 – **sistema Licenze Nazionali 2018/2019 Serie B**;
- n. **50** del 24 maggio 2018 – **sistema Licenze Nazionali 2018/2019 Serie C**;
- n. **51** del 24 maggio 2018 – **modelli garanzie Licenze Nazionali 2018/2019 Serie B**;
- n. **52** del 24 maggio 2018 – **modelli garanzie Licenze Nazionali 2018/2019 Serie C**;
- n. **195AA** del 24 maggio 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania**;
- n. **197AA** del 28 maggio 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania**;
- n. **198AA** del 28 maggio 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania**;
- n. **53** del 29 maggio 2018 – **modifica art. 72 N.O.I.F.: “Tenuta di giuoco dei calciatori”**;
- n. **54** del 29 maggio 2018 – **criteri di ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A e Serie B 2018/2019**;
- n. **55** del 29 maggio 2018 – **criteri di ammissione valevoli per le seconde squadre di Serie A, ai fini dell’integrazione dell’organico del Campionato Professionistico di Serie C 2018/2019**;
- n. **56** del 29 maggio 2018 – **criteri e procedure di ammissione valevoli per le società retrocesse dalla Serie C, e per le società che hanno disputato il Campionato Nazionale di Serie D, ai fini dell’integrazione dell’organico del Campionato Professionistico di Serie C 2018/2019**.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della F.I.G.C.:

- **Comunicato Ufficiale n. 299** del 28 maggio 2018 – **risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di andata e programma delle gare di ritorno dei quarti di finale della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti**;
- **Circolare n. 69** del 25 maggio 2018 – **implementazione applicativo del Registro CONI 2.0 delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche**;
- **Comunicato Ufficiale n. 301** del 29 maggio 2018 – **risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di ritorno del primo turno e programma delle gare di andata e ritorno del secondo turno degli spareggi nazionali tra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza 2017/2018**;
- **Comunicato Ufficiale n. 302** del 29 maggio 2018 – **CU 6/BS – Coppa Italia di Beach Soccer, riservata alle società iscritte al Campionato di Serie A maschile 2018**.
- **Comunicato Ufficiale n. 307** del 31 maggio 2018 – **risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di ritorno dei quarti di finale e programma delle gare di semifinale della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti**;

* * * * *

CORSI DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI 2017/2018
CORSO DI SALERNO: PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, FACOLTÀ DI
INGEGNERIA – PRIMO PIANO – AULA 126

CORSO di SALERNO

presso la *Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Salerno – Aula 126 – 1° piano*,
sita in Fisciano (Salerno), alla strada provinciale, Ponte don Melillo, con il seguente calendario:
ore 15.30 / 18.30 di venerdì 6 aprile (apertura del Corso); venerdì 13 – 20 – 27 aprile; venerdì
4 – 11 – 18 – 25 maggio; venerdì 1° giugno 2018; venerdì 8 giugno 2018 (chiusura del Corso).

* * * * *

CONTATTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D.
DI VIA STRETTOLA SANT'ANNA ALLE PALUDI, 115

SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA:

TELEFONO: 081 2449030
FAX: 081 2449021.

CALCIO A CINQUE:

TELEFONO: 081 2449050
081 2449020.

CALCIO FEMMINILE:

TELEFONO: 081 288188
081 2449021.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI:

TELEFONO: 081 2449031 – 081 2449024
FAX: 081 2449023.

Per inoltrare istanze o reclami agli **UFFICI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA**
TERRITORIALE utilizzare esclusivamente il seguente numero di fax:

FAX: 081 202842.

* * * * *

Modifiche al programma gare del 2 e 3 giugno 2018

Si pubblica, di seguito, il **programma** delle gare in calendario nella giornata di cui all'epigrafe, con
il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni:

SERVIZIO PRONTO AIA: UTENZA TELEFONICA N. 3499828405

ORARIO FEDERALE: ORE 16.30

(**) variazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

CALCIO A CINQUE SERIE C2 – Gara di finale *Play-Off*

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CLUB EDEN	MAMA FUTSAL SAN MARZANO	A	02.06.2018 15.00	CENTRO SPORTIVO EDEN	ACERRA	VIA CONTRADA SPERDUTA

In caso di parità al termine della gara, **NON SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI**
SUPPLEMENTARI NÉ DEI TIRI DI RIGORE, passerà direttamente il turno la società in migliore posizione di
classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare.

RISULTATI GARE DEL 26 – 27 MAGGIO 2018

LEGENDA: **B** = sospesa al primo tempo; **F** = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; **D** = delibera degli Organi disciplinari; **G** = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; **H** = ripetizione della gara per delibera degli Organi disciplinari; **I** = sospesa al secondo tempo; **M** = non disputata per impraticabilità del campo; **U** = sospesa per infortunio del direttore di gara; **A** = non disputata per mancanza arbitro; **R** = rapporto non pervenuto; **Y** = risultati rapporti non pervenuti; **99-99** = gara persa ad entrambe

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C – 17 Giornata – gare del 26.5.2018

PAOLISI 2000	- CENTRO STORICO AVELLINO	2 - 3
RIZLA GROUP SERINO	- ATHLETIC GROTTOLELLA	0 - 2
S.MICHELE SOLOFRA	- VOLTURARA TERMINIO	3 - 0

PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA

GIRONE A – PRIMO TURNO

PLAJANUM	- SANGENNARESE	1 - 0
----------	----------------	-------

GIRONE B – PRIMO TURNO

AQUILE ROSANERO CASERTA	- CELLOLE CALCIO	3 - 1
VITULANO	- SAN MARCO EVANGELISTA	2 - 1

GIRONE D – PRIMO TURNO

BISACCESE	- SAVIGNANESE	1 - 0
ROCCA SAN FELICE	- VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP	1 - 0

GIRONE E – PRIMO TURNO

REAL SAN GENNARELLO	- SAVIANO 1960	0 - 1
---------------------	----------------	-------

GIRONE F – PRIMO TURNO

SPORTING AUDAX	- CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	2 - 1
----------------	-----------------------------	-------

GIRONE G – PRIMO TURNO

SASSANO CALCIO	- CICERALE TERRA DEI CECI	3 - 2
----------------	---------------------------	-------

PLAY-OUT PRIMA CATEGORIA

GIRONE A – TURNO UNICO

REAL GRUMESE	- REAL FRATTAMINORE	3 - 1
--------------	---------------------	-------

GIRONE B – TURNO UNICO

AMOROSI	- VIS CAPUA	1 - 3
REAL PIEDIMONTE CALCIO	- H20 RIARDO SOCCER	0 - 3

GIRONE D – TURNO UNICO

LACEDONIA	- VIRTUS STURNO GROTTA	1 - 0
-----------	------------------------	-------

GIRONE E – TURNO UNICO

DEPORTIVO DORIA	- SANTA MARIA LA CARITA	1 - 3
SUMMA RIONALE TRIESTE	- SANT AGNELLO PROMOTION	1 - 0

GIRONE F – TURNO UNICO

ATLETICO VE.CA.	- ATLETICO FAIANO	0 - 3
PROSANGIORGESE	- POLISPORTIVA BARONISSI	2 - 0

GIRONE G – TURNO UNICO

VELINA	- PRO COLLIANO	4 - 1
--------	----------------	-------

PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA

GIRONE B – SECONDO UNICO

S.GIORGIO DEL SANNIO 1965	- CASTELPOTO	1 - 2
---------------------------	--------------	-------

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 28 – 29 – 30 – 31/5/2018.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/ 5/2018 **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

GARA DEL 26/ 5/2018 S.MICHELE SOLOFRA – VOLTURARA TERMINIO

Il GST letto il referto arbitrale, relativo alla gara in epigrafe, rilevato che la Società Volturara Terminio schierava inizialmente in campo solo otto calciatori, rilevato altresì che al 30' minuto del 1^ tempo due calciatori erano costretti ad abbandonare la gara per infortunio e quindi, per assenza di sostituzioni, si verificava per la predetta Società una inferiorità numerica, per cui il DDG sospendeva definitivamente la gara; PQM letta la regola 3 del regolamento del giuoco del calcio, in applicazione dell'art.17 CGS delibera di infliggere alla Società Volturara Terminio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 0/3; per gli altri provvedimenti disciplinari si rimanda alla camicia di gara.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 50,00 RIZLA GROUP SERINO
assenza richiesta forza pubblica

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE LUCA ETTORE (PAOLISI 2000)

PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 27/ 5/2018

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 200,00 CELLOLE CALCIO
propri sostenitori lanciavano sul terreno di giuoco uno petardi di forte intensità e tre fumogeni

Euro 200,00 PLAJANUM

(con obbligo di disputa, a porte chiuse, di due gare interne)

un proprio sostenitore, a seguito di una disputa tra calciatori delle due squadre, scavalcava la rete di recinzione ed entrava sul t.d.g. colpendo con uno schiaffo alla testa un dirigente della squadra avversaria; il tutto era dovuto ad una omessa vigilanza da parte della società per cui si dispone che le prossime due giornate casalinghe vengano disputate a porte chiuse

Euro 180,00 REAL SAN GENNARELLO

propri sostenitori facevano esplodere diversi petardi sugli spalti ed accendevano diversi fumogeni, inoltre per la presenza di persone non autorizzate che stanziavano nello spazio antistante gli spogliatoio, tra cui uno di questi all'uscita dal tdg, dal ddg e del c.c. gli rivolgeva offese, minacce ed ingiurie (vedi rapporto c.c.)

Euro 100,00 BISACCESE

per grave ritardo e per assenza di acqua calda del d.d.g.

Euro 60,00 SAVIANO 1960

accendevano fumogeni sugli spalti

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

SCAGLIANNI LUIGI FRANCESCO (CELLOLE CALCIO)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MARZOCCHI MASSIMO (PLAJANUM)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

VASTARELLA VINCENZO (PLAJANUM)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, colpiva con uno schiaffo al volto un avversario. Tale grave comportamento provocava che gli occupanti delle panchine entravano in campo ed inoltre un sostenitore scavalcava la rete di recinzione ed entrato in campo, colpiva con uno schiaffo un dirigente della squadra avversaria

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ARPINO OTTAVIO (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)

con comportamento, sleale, scorretto ed antisportivo, ad una decisione del d.d.g. lo apostrofava con parole volgari e ingiuriose

GIUNCHIGLIA ANTONIO (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, a gioco fermo colpiva con uno schiaffo al volto un avversario procurandogli rossore

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VITALE DIEGO (CELLOLE CALCIO)

BUONOCORE GAETANO (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)

ROBUSTELLI MARIANO (REAL SAN GENNARELLO)

TEDESCO PASQUALE (SAN MARCO EVANGELISTA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

COLOMBO ROBERTO (REAL SAN GENNARELLO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BARLETTA GIOVANNI (AQUILE ROSANERO CASERTA)

PAPA RAFFAELE (AQUILE ROSANERO CASERTA)

TOSCANO ARMANDO (AQUILE ROSANERO CASERTA)

DE NINNO LUCA (BISACCESE)

D ONOFRIO FIORE RENZO (CELLOLE CALCIO)

LISENNI ALESSANDRO (CELLOLE CALCIO)

PAGLIUCA MARIO (CELLOLE CALCIO)

RUBERTO MARIO (CELLOLE CALCIO)

FINE COSIMO (CICERALE TERRA DEI CECI)

GUARNACCIO PASQUALE (CICERALE TERRA DEI CECI)

PALUMBO DANIELE (CICERALE TERRA DEI CECI)

PIROZZI NICOLO (CICERALE TERRA DEI CECI)

SIANO FRANCESCO (CICERALE TERRA DEI CECI)

AMATO DANILO (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)

CAMPANILE SALVATORE (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)

DELLA PIETRA MARCO (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)

GIORDANO MORENO (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)

ANGIOLINO GENNARO (PLAJANUM)

ESPOSITO ANTONIO (PLAJANUM)

MONTELEONE ANTONIO (PLAJANUM)

RIPPA DAVIDE (PLAJANUM)

SANSO PAOLO (PLAJANUM)

AVINO GIOVANNI (REAL SAN GENNARELLO)

CAPASSO MARCO (REAL SAN GENNARELLO)

COLOMBO ROBERTO (REAL SAN GENNARELLO)

IAZZETTA GIUSEPPE (REAL SAN GENNARELLO)

NUZZOLESE ANTONIO (REAL SAN GENNARELLO)

SORRENTINO PASQUALE (REAL SAN GENNARELLO)

CAPOBIANCO GIULIANO (ROCCA SAN FELICE)

DI MAIO MARIO (SAN MARCO EVANGELISTA)

MATERAZZO MASSIMINO (SAN MARCO EVANGELISTA)

MERENDA RAFFAELE (SAN MARCO EVANGELISTA)

DEL DEO ANTONIO (SANGENNARESE)

TRANI ALESSANDRO (SANGENNARESE)

TRANI LUIGI (SANGENNARESE)

CHIANESE FILIPPO (SASSANO CALCIO)

D AMATO NICOLA (SASSANO CALCIO)

GIORDANO ANTONIO (SASSANO CALCIO)

GIORDANO MARCO (SASSANO CALCIO)

PIROZZI ANTONIO (SASSANO CALCIO)

RANAUDO FABIO (SASSANO CALCIO)

CAMORANI ALFONSO (SAVIANO 1960)

SEPE RAFFAELE (SAVIANO 1960)

FAYE ABDOULIE (SAVIGNANESE)

IMBIMBO VIRGILIO (SAVIGNANESE)

ABATE ERASMO (SPORTING AUDAX)

ALTIMARI MARCO (SPORTING AUDAX)

CALDARELLI GIANMARCO (SPORTING AUDAX)

DE LUCA FRANCESCO (SPORTING AUDAX)

BRANCA GERARDO (VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP)

FRASCA MARIO (VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP)

SEPE FRANCESCO (VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP)

DE FILIPPO ANTONIO (VITULANO)

MATERAZZO COSIMO (VITULANO)

PLAY-OUT PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 27/ 5/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 27/ 5/2018 ATLETICO VE.CA. – ATLETICO FAIANO

Il GST, letto il referto arbitrale, relativo alla gara in epigrafe, nonché il rapporto di gara del CC, rileva che al 10^o minuto del 2^o tempo, dopo una rete segnata dalla Società Atletico Faiano, il DDG mentre si portava al centro del campo di gioco per riprendere la gara, il calciatore Delle Donne Fabio, della Società Atletico Ve.Ca, si avvicina al DDG protestando con gesti con le mani e le braccia, animatamente nei suoi confronti per le decisioni prese; il DDG lo invitava a calmarsi, a non gesticolare ed a riprendere velocemente il gioco. A tali inviti il Delle Donne si avvicinava di più al DDG ed in maniera violenta gli sferrava una testata provocando un fortissimo dolore, perdita dei sensi per qualche istante e conseguente caduta a terra. Il DDG nel riprendersi dal violento trauma subito, non essendo in condizioni psicologiche e fisiche adeguate per riprendere la gara, previo avviso ai due capitani, sospendeva definitivamente la gara e rientrava velocemente negli spogliatoi. Entrato nello spogliatoio, dopo aver chiuso a chiave la porta, sentiva che il Delle Donne dall'esterno continuava ad inveire nei suoi confronti e colpiva violentemente con pugni e spallate la porta, quasi a sfondarla, e profferendo gravi minacce di morte all'indirizzo del DDG; il DDG provvedeva dall'interno dello spogliatoio a richiedere l'intervento dei Carabinieri che una volta giunti sull'impianto, si adoperavano per accompagnarlo al vicino Ospedale perché venisse refertato; il DDG precisava che quanto sopra riferito avveniva alla presenza dei tesserati delle due Società, del proprio genitore nonché del C.C. PQM, il Gst delibera di infliggere al Delle Donne Fabio, colpevole di comportamento altamente antisportivo, sleale, scorretto, aggravato dalla violenza fisica nei confronti del DDG, la squalifica fino al 20.11.2021, rilevando che la fattispecie rientra nella casistica di cui al C.U. 104/A della FIGC del 17.12.14 in materia di prevenzione dei fatti violenti contro i direttori di gara; di infliggere alla Società Atletico Ve.Ca la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3; infliggere altresì, l'ammenda di euro 300,00 sia alla Società Atletico Ve.Ca sia alla società Atletico Faiano per la mancata collaborazione dei propri tesserati; si confermano tutti i provvedimenti di gara già adottati.

GARA DEL 27/ 5/2018 REAL PIEDIMONTE CALCIO – H20 RIARDO SOCCER

Il GST, letto il referto arbitrale, relativo alla gara in epigrafe; rileva che al 29^o minuto del 2^o tempo, il calciatore Pastore Armando, della Società Real Piedimonte Calcio, veniva espulso dal DDG per condotta violenta in quanto a gioco in svolgimento ed a pallone lontano colpiva con una gomitata al petto un calciatore avversario; rileva che dopo tale provvedimento e dopo che il Pastore Armando stava lasciando il tdg, i calciatori della Società Real Piedimonte Calcio si avvicinavano al calciatore avversario che aveva subito la gomitata dal Pastore e che si trovava a terra, sollecitandolo a rialzarsi ed accusandolo di simulazione; rilevato che i predetti calciatori della Società Real Piedimonte Calcio cercavano di alzare con forza il calciatore avversario e che in tal momento intervennero i calciatori della H20 Riardo Soccer per difendere il loro compagno che era a terra; rilevato che dai comportamenti dei calciatori di cui sopra, nasceva una rissa che ha visto coinvolti i calciatori di entrambe le Società, compreso i calciatori di riserva; rilevato ancora che a detta rissa partecipava l'assistente di parte della Società Real Piedimonte Calcio; rilevato che invano al 30' minuto del 2^o tempo i dirigenti di entrambe le Società, si attivavano per calmare e separare i calciatori; rilevato che il Sig. Perretta Giuseppe, assistente di parte della Società Real Piedimonte Calcio, nella rissa, colpiva con la bandierina sul volto un calciatore della H20 Riardo Soccer che finiva a terra dolorante; rilevato che dopo tale episodio sostenitori di entrambe le società venivano a contatto tra loro ed alcuni cercavano invano di entrare sul tdg; al 31^o del 2^o tempo il DDG in mancanza di condizioni di sicurezza causate dalla rissa intervenuta e durata alcuni minuti, dopo il triplice fischio sospendeva definitivamente la gara; PQM il Gst infligge all'assistente della Società Real Piedimonte Calcio, Sig. Perretta Giuseppe per la sua condotta violenta, sleale, scorretta, antisportiva, aggravata dal ruolo ricoperto, l'inibizione fino al 30.05.2019; di infliggere sia alla Società Real Piedimonte Calcio sia alla Società H20 Riardo Soccer l'ammenda di euro 160,00 cadauna per la partecipazione di propri tesserati a rissa che ha causato altresì una rissa tra i sostenitori sugli spalti che tentavano anche l'invasione di campo; di comminare alla Società Real Piedimonte Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3, per tutti i comportamenti dei propri tesserati elencati in premessa e che hanno dato origine alla rissa, fomentandola, determinando in tal modo il venir meno delle condizioni di sicurezza non più ravvisata dal DDG per continuare la gara; si confermano i provvedimenti adottati in esito al referto di gara.

GARA DEL 27/ 5/2018 VELINA – PRO COLLIANO

Il GST, esaminato il reclamo (denominato ricorso da parte istante nell'oggetto) pervenuto presso la sede del Comitato Regionale Campania; preso atto del C.U. n.111/A del 24-01-2018 in materia di abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, che dispone che gli eventuali reclami devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del C.R. Campania entro le ore 24,00 del giorno successivo alla disputa della gara; esperiti gli opportuni accertamenti, dall'istruttoria documentale si è rilevato che il reclamo è stato inoltrato a mezzo telefax in data 30-5-2018 e che la gara è stata disputata il 27-5-2018 e quindi in contrasto con la disposizione del richiamato C.U. n.111/A; PQM, il GST dichiara lo stesso improcedibile e per gli effetti omologa il punteggio acquisito sul TDG di 4-1 in favore della resistente, conferma i provvedimenti adottati in sede disciplinare, che di seguito si pubblicano e dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 300,00 ATLETICO FAIANO
vedi delibera

Euro 300,00 ATLETICO VE.CA.
vedi delibera

Euro 230,00 SANTA MARIA LA CARITA
propri sostenitori facevano esplodere diversi petardi durante la gara ed accendevano fumogeni

Euro 160,00 H20 RIARDO SOCCER
vedi delibera

Euro 160,00 REAL PIEDIMONTE CALCIO
vedi delibera

Euro 80,00 VIS CAPUA
propri sostenitori durante la gara accendevano più fumogeni

Euro 20,00 POLISPORTIVA BARONISSI
per mancanza dei cartelloni delle sostituzioni

Euro 20,00 PROSANGIORGESE
per mancanza del cartellone delle sostituzioni

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30/ 5/2019

PERRETTA GIUSEPPE (REAL PIEDIMONTE CALCIO)
vedi delibera

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 20/ 8/2018

AGLIONE ELIO (VIS CAPUA)

con comportamento sleale, scorretto, antisportivo, aggravato dal ruolo ricoperto, protestava con tono elevato nei confronti del DDG per una decisione presa dallo stesso, rivolgendo espressioni volgari, offensive, anche nei confronti degli Organi di designazione arbitrale.

AMMONIZIONE E DIFFIDA

SPINELLI GERARDO (PROSANGIORGESE)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/10/2018

CIMINO MICHELE (REAL PIEDIMONTE CALCIO)

con comportamento sleale, scorretto, antisportivo, aggravato dal ruolo rivestito veniva allontanato per aver inveito verbalmente contro il DDG protestando sull'operato dello stesso ed offendendolo con espressioni ingiuriose e che offendono la dignità, la professionalità e ledendo il ruolo ricoperto dal DDG.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 20/11/2021

DELLE DONNE FABIO (ATLETICO VE.CA.)

vedi delibera

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MARTINO MARCO (REAL PIEDIMONTE CALCIO)

con comportamento scorretto, sleale, antisportivo e violento ,a gioco in svolgimento ma a pallone lontano, colpiva con un calcio volontariamente un avversario. La sanzione è aggravata dal ruolo rivestito.

BALDINO SILVIO (VIRTUS STURNO GROTTA)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, reagiva ad un fallo subito colpendo con un pugno al volto un avversario

TIRELLI GIULIANO (VIRTUS STURNO GROTTA)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, rivolgeva al d.d.g. espressioni volgari ed offensive e, successivamente, lo spintonava

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MELCHIONNA ANTONIO (LACEDONIA)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, aggravato dalla violenza, colpiva con un pugno al viso un avversario

NOCERA MICHELE (PROSANGIORGESE)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, aggravato da violenza, a gioco fermo colpiva con uno schiaffo al braccio il portiere avversario ed allontanato dai compagni di squadra, cercava di avvicinarsi sempre al predetto avversario

POLVERINO GIANLUCA (REAL GRUMESE)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, rivolgeva al d.d.g. espressioni volgari ed ingiuriose

PASTORE ARMANDO (REAL PIEDIMONTE CALCIO)

con comportamento sleale, scorretto, antisportivo e violento. a gioco in svolgimento, ma a pallone lontano, colpiva con una gomitata al petto un avversario.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CAROFANO ENRICO (AMOROSI)	DI CAPRIO ANTONIO (AMOROSI)
GAMBARDELLA MICHELE (AMOROSI)	SIVO VINCENZO (AMOROSI)
FALCO UMBERTO (ATLETICO FAIANO)	CARFAGNA SEBASTIANO (ATLETICO VE.CA.)
CELANO ALFONSO (ATLETICO VE.CA.)	LODDO GIOVANNI (ATLETICO VE.CA.)
PALO COSMO (ATLETICO VE.CA.)	VECE EMANUELE (ATLETICO VE.CA.)
LA GIOIA ANTONIO (DEPORTIVO DORIA)	NAVAS CATELLO (DEPORTIVO DORIA)
FAMARA JAWARA (H20 RIARDO SOCCER)	LAURENZA CARLO (H20 RIARDO SOCCER)
CAIVANO MARIO IVAN (LACEDONIA)	KHONTE ELHADJI (LACEDONIA)
SOLAZZO ANTONIO (LACEDONIA)	TOURE OUMAR (VIRTUS STURNO GROTTA)
BRACCIANTE ALESSANDRO (POLISPORTIVA BARONISSI)	LANDI THOMAS (POLISPORTIVA BARONISSI)
FALCONE GIACOMO (PRO COLLIANO)	MOSCATO ILARIO (PRO COLLIANO)
ANSALONE GIUSEPPE (PROSANGIORGESE)	DI BALSAMO SALVATORE (PROSANGIORGESE)
MEDUGNO MARCO (PROSANGIORGESE)	NOCERA MICHELE (PROSANGIORGESE)
CRISPINO GIANLUCA (REAL FRATTAMINORE)	LEGNANTE ANTONIO (REAL FRATTAMINORE)
MORMILE VINCENZO (REAL FRATTAMINORE)	SCHIANO GIOVANNI (REAL FRATTAMINORE)
CRISTOFARO ANTONIO (REAL GRUMESE)	LOMBARDI EMANUELE (REAL GRUMESE)
PERSICO GIUSEPPE (REAL GRUMESE)	POLVERINO GIANLUCA (REAL GRUMESE)
PUCA CARMINE (REAL GRUMESE)	TARALLO FRANCESCO (REAL GRUMESE)
SPORTIELLO EMANUELE (REAL PIEDIMONTE CALCIO)	ALFANO ALFONSO (SANT AGNELLO PROMOTION)
CASO CRISTIANO VINCE (SANT AGNELLO PROMOTION)	GARGIULO GIOVANNI (SANT AGNELLO PROMOTION)
BILGINI SALVATORE (SANTA MARIA LA CARITA)	DE ROSA CATELLO (SANTA MARIA LA CARITA)
INGENITO FRANCESCO (SANTA MARIA LA CARITA)	LONGOBARDI ALFONSO (SANTA MARIA LA CARITA)
PELAGIONE MARIO (SANTA MARIA LA CARITA)	SICIGNANO PASQUALE (SANTA MARIA LA CARITA)
VERTOLOMO RAFFAELE (SANTA MARIA LA CARITA)	ALLOCCA PASQUALE (SUMMA RIONALE TRIESTE)
BUSIELLO VINCENZO (SUMMA RIONALE TRIESTE)	CIMMINO ALFONSO (SUMMA RIONALE TRIESTE)
DE VITA GENNARO (SUMMA RIONALE TRIESTE)	RAFFONE DARIO (SUMMA RIONALE TRIESTE)
DANGELO MAURO (VELINA)	TRAMA GABRIELE (VELINA)
VALENTE MARCO (VELINA)	AGLIONE FABIO (VIS CAPUA)
CESTARI ANTONIO (VIS CAPUA)	GRELLA ANTONIO (VIRTUS STURNO GROTTA)
BALDINO SILVIO (VIRTUS STURNO GROTTA)	LO PRIORE VINCENZO (VIRTUS STURNO GROTTA)

PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 27/ 5/2018

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 80,00 CASTELPOTO

propri tesserati al termine della gara rivolgevano frasi ingiuriose e cori offensivi nei confronti degli avversari

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30/ 6/2018

MUCCIO GIANLUCA (CASTELPOTO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SAVIANO GIANLUCA (S.GIORGIO DEL SANNIO 1965)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SACCOMANNO FERNANDO (CASTELPOTO)

PALLUOTTO FRANCESCO (S.GIORGIO DEL SANNIO 1965)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

LUONGO DOMENICO (CASTELPOTO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

DI MARZO PASQUALE (CASTELPOTO)

ZAMPETTI GIACOMO (CASTELPOTO)

DE CRISTOFARO ANTONIO (S.GIORGIO DEL SANNIO 1965)

RISULTATI GARE DEL 26 – 27 MAGGIO 2018

PLAY-OFF CALCIO A 5 SERIE C2

SEMIFINALI PLAY-OFF

CLUB EDEN	- ATLETICO CHIAIANO A.S.D.	4 - 0
MAMA FUTSAL SAN MARZANO	- ATLETICO FRATTESE C5	6 - 4

PLAY-OFF CALCIO A 5 SERIE D

GARA 1

FUTSAL CASILINUM ADV	- RECALE 2002	2 - 4
----------------------	---------------	-------

GARA 2

(1) PROGETTO FUTSAL TERZIGNO	- OTTAVIANO SAN GENNARELLO	3 - 3
------------------------------	----------------------------	-------

(1) - disputata il 27/05/2018

GARA 3

FUTSAL SOFTMARINE	- CHILDREAM FOOTBALL CLUB	5 - 1
-------------------	---------------------------	-------

GARA 4

COSTA D AMALFI	- DOLCE VITA C5	10 - 5
----------------	-----------------	--------

PLAY-OFF CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DEL 26/ 5/2018

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30/ 6/2018

DEL GIACCO UMBERTO (ATLETICO CHIAIANO A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RINALDI ANTONIO (ATLETICO CHIAIANO A.S.D.) RINALDI FABIO (ATLETICO CHIAIANO A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

TORELLI LUIGI (ATLETICO FRATTESE C5)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ABATE GIOVANNI (ATLETICO CHIAIANO A.S.D.) MANDRAGORA ROLANDO (ATLETICO CHIAIANO A.S.D.)
AMARANTE GUIDO (MAMA FUTSAL SAN MARZANO) ESPOSITO ERNESTO (MAMA FUTSAL SAN MARZANO)
ZUOTTOLO MARCELLO (MAMA FUTSAL SAN MARZANO)

PLAY-OFF CALCIO A 5 SERIE D

GARE DEL 26/ 5/2018

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 80,00 FUTSAL SOFTMARINE

un proprio sostenitore al termine della gara entrava sul t.d.g. andando a festeggiare la vittoria con la squadra; sempre al termine della gara un proprio sostenitore, come relazionato dal C.C., entrava in campo ed invitato ad uscire, con atteggiamento prevaricante, ingiuriava il C.C.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RUSSO ELIO (RECALE 2002)

con comportamento altamente sleale, scorretto ed antisportivo, reagiva ad un fallo subito tirando con forza un orecchio ad un calciatore avversario

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MEDUGNO VINCENZO (FUTSAL CASILINUM ADV)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

LEONE LUCA (COSTA D AMALFI) CALANDRIELLO ANTONIO (DOLCE VITA C5)
CAVA ANGELO (DOLCE VITA C5) DI STASIO STEFANO (RECALE 2002)

GARE DEL 27/ 5/2018

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 350,00 PROGETTO FUTSAL TERZIGNO

proprio sostenitore al termine della gara impediva al DDG di uscire dal tdg dandogli due schiaffi sul volto, provocando allo stesso un lieve dolore; Inoltre propri sostenitori durante la gara accendevano vari fumogeni. (La sanzione viene adottata in maniera ridotta per la fattiva collaborazione della dirigenza della Società)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NATOLI GENNARO (PROGETTO FUTSAL TERZIGNO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

FABIANO LUIGI (PROGETTO FUTSAL TERZIGNO)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo rivolgeva al DDG espressioni volgari, offensive, ingiuriose rivolte anche alla genitrice dello stesso.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

DE VIVO SALVATORE (OTTAVIANO SAN GENNARELLO) CASILLO EMILIO (PROGETTO FUTSAL TERZIGNO)
ESPOSITO SABATINO (PROGETTO FUTSAL TERZIGNO)

RISULTATI GARE DEL 26 MAGGIO 2018

ATTIVITA AMATORI

GIRONE A - 1 Giornata - R

EUROGOMME BARE.	- VF CONTEK JUNIOR	4 - 1
MEDINAT 30.	- ASSOSPORTIVA JUNIOR	2 - 1
RIVIERA JUNIOR	- TECHMADE ASD FOOTBALL.	4 - 1

ATTIVITA INTERSOCIALE

GIRONE A - 7 Giornata - R

PLANET 365 SUPERÄ SENIOR	- HIGH TECH DENTAL SENIOR	3 - 2
VF CONTEK SENIOR	- ATLETICO NAPOLI SENIOR	2 - 1

AMATORIALI OVER

GIRONE A - 5 Giornata - R

BIORES	- TECHMADE ASD FOOTBALL	1 - 1
EAGLES POSILLIPO	- NEVOLA INVESTIGAZIONI	1 - 3
NEW NEAPOLIS 64	- F.C.CARRELLA GROUP 2010	3 - 1
PLANET 365	- STELLA ROSSA 09	5 - 4

AMATORIALE VETERANI

GARA DEL 19 MAGGIO 2018

PRATER CLUB VETERANI	- FABRIFERR VETERANI	0 - 1
----------------------	----------------------	-------

ATTIVITA AMATORI

GARE DEL 26/ 5/2018

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 100,00 VF CONTEK JUNIOR

presenza indebita in panchina di persone non autorizzate e non inserite in distinta che protestavano ed ingiuriavano l'aa1

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FIorentino LORENZO (RIVIERA JUNIOR)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MADDALUNO FRANCESCO (ASSOSPORTIVA JUNIOR) DI SABATO GIOVANNI (EUROGOMME BARE.)
ESPOSITO FILIPPO (MEDINAT 30.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

IMPERATO DOMENICO (TECHMADE ASD FOOTBALL.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MUSELLA ALESSANDRO (EUROGOMME BARE.)

AMMONIZIONE (III INFR)

MACINA MARIANO (RIVIERA JUNIOR) FIORENZA ANDREA (TECHMADE ASD FOOTBALL.)
D ANGELO CRISTIAN (VF CONTEK JUNIOR)

AMMONIZIONE (II INFR)

MORRA LUCA (ASSOSPORTIVA JUNIOR) AMATO FRANCESCO (EUROGOMME BARE.)
MACINA ALESSANDRO (RIVIERA JUNIOR) CALZONE ANTONIO (VF CONTEK JUNIOR)

AMMONIZIONE (I INFR)

ESPOSITO CIRO (ASSOSPORTIVA JUNIOR) FRANCI SALVATORE (EUROGOMME BARE.)
CODA PAOLO (VF CONTEK JUNIOR) IMPROTA VINCENZO (VF CONTEK JUNIOR)
RIZZO SIMONE (VF CONTEK JUNIOR)

ATTIVITA INTERSOCIALE

GARE DEL 26/ 5/2018

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 19/ 6/2018

FABRIS MARCELLO (VF CONTEK SENIOR)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCOLASTICO MARIO (ATLETICO NAPOLI SENIOR)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TARANTINO ANTONIO (HIGH TECH DENTAL SENIOR) CHIETTI FRANCESCO (PLANET 365 SUPERÄ' SENIOR)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GRILLO SALVATORE (HIGH TECH DENTAL SENIOR) DI NAPOLI FABIO (VF CONTEK SENIOR)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALATIELLO EMILIANO (VF CONTEK SENIOR)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCOLASTICO MARIO (ATLETICO NAPOLI SENIOR) CAPUOZZO VINCENZO (HIGH TECH DENTAL SENIOR)
VENTURA MARCO (PLANET 365 SUPERÄ' SENIOR)

AMMONIZIONE (II INFR)

RUSSO ROBERTO (ATLETICO NAPOLI SENIOR) DENTICE GENNARO (PLANET 365 SUPERÄ' SENIOR)
SBORDONE CLAUDIO (VF CONTEK SENIOR) SCOGNAMIGLIO STEFANO (VF CONTEK SENIOR)

AMMONIZIONE (I INFR)

LA MAESTRA MARIO (ATLETICO NAPOLI SENIOR) SCARLATO GENNARO (HIGH TECH DENTAL SENIOR)
BIANCO STEFANO (VF CONTEK SENIOR)

AMATORIALI OVER

GARE DEL 26/ 5/2018

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUPONE GIUSEPPE (PLANET 365)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RUSSO TONY (F.C.CARRELLA GROUP 2010) NAPOLITANO UGO (STELLA ROSSA 09)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

RAGOSTA NICOLA (EAGLES POSILLIPO) ZURLO ORESTE (TECHMADE ASD FOOTBALL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MASUCCI LUIGI (EAGLES POSILLIPO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PETROSINO ROSARIO (NEW NEAPOLIS 64)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PUGLIESE SERGIO (BIORES)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PALLONETTO ALFONSO (PLANET 365) SALVATI MARIO (TECHMADE ASD FOOTBALL)

AMMONIZIONE (III INFR)

SIMIOLI BENIAMINO (NEVOLA INVESTIGAZIONI) BIANCO GENNARO (PLANET 365)

AMMONIZIONE (II INFR)

NOCCA FRANCESCO (BIORES) GIARRITIELLO CIRO (EAGLES POSILLIPO)
CIMMINO MASSIMO (F.C.CARRELLA GROUP 2010) DI DATO FRANCESCO (NEW NEAPOLIS 64)

AMMONIZIONE (I INFR)

LARINGE ROBERTO (BIORES)

AMATORIALE VETERANI

GARE DEL 19/ 5/2018

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DAVASCIO PASQUALE (PRATER CLUB VETERANI)

AMMONIZIONE (I INFR)

FUSARO ANTONIO (FABRIFERR VETERANI)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Riunione del 28 maggio 2018

FASC. 178

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. G.M. Benincasa.

Proc.9127/472pfi17-18/CS/am del 26.03.2018 (Campionato Regionale Seconda Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Imperato Alessandro, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Evergreen Sant'Agnello, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: sigg. Cataldo Siniscalchi (gara del 2.11.2014), Castellano Gennaro Alessio (gara 21.02.2015) e Iaccarino Raffaele Natale (gare 17.01.2015, 23.11.2014 e 9.11.2014); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Aulicino Giuseppe, dirigente accompagnatore della società Asd Evergreen Sant'Agnello, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Evergreen Sant'Agnello, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitato al proprio presidente, al dirigente e dei calciatori.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Evergreen Sant'Agnello, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Aulicino Giuseppe con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Imperato Alessandro l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Evergreen Sant'Agnello, ed il suo Presidente Sig. Imperato Alessandro, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cataldo Siniscalchi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Castellano Gennaro Alessio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Iaccarino Raffaele Natale cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Aulicino Giuseppe la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Imperato Alessandro la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per la società Asd Evergreen Sant'Agnello la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Evergreen Sant'Agnello alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Cataldo Siniscalchi tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Castellano Gennaro Alessio tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Iaccarino Raffaele Natale cinque (5) giornate di squalifica; al dirigente Aulicino Giuseppe la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; al Presidente Imperato Alessandro la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; alla società Asd Evergreen Sant'Agnello la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 500,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 180

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. G.M. Benincasa.

Proc.9226/515pfi17-18/CS/am del 27.03.2018 (Campionato Regionale Juniores)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Borrelli Luca, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd F.C. Mari (ora Asd San Sebastiano Fc) , per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: sigg. Vacca Antonio (gare del 17.11.2014, 22.12.2014 e 18.01.2015), Del Tufo Gennaro (gara del 17.11.2014, 22.12.2014 e 13.04.2015), Saccone Renato (gare 17.11.2014, 22.12.2014 e 18.01.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; Sig. Vacca Gennaro, dirigente accompagnatore della società Asd F.C. Mari (ora Asd San Sebastiano Fc), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd F.C. Mari (ora Asd San Sebastiano Fc), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente, al dirigente e dei calciatori. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd F.C. Mari (ora Asd San Sebastiano Fc) malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Vacca Gennaro (1 gara), con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Borrelli Luca l'omesso tesseramento / e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd F.C. Mari (ora Asd San Sebastiano Fc) ed il suo Presidente Sig. Borrelli Luca, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vacca Antonio cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Del Tufo Gennaro cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Saccone Renato sei (6) giornate di squalifica; per il dirigente Vacca Gennaro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Borrelli Luca la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per la società Asd F.C. Mari (ora Asd San Sebastiano Fc) la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatori in epigrafe non erano tesserati per la società Asd F.C. Mari (ora Asd San Sebastiano Fc) alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania
DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Vacca Antonio cinque (5) giornate di squalifica; al calciatore Del Tufo Gennaro cinque (5) giornate di squalifica; al calciatore Saccone Renato sei (6) giornate di squalifica; al dirigente Vacca Gennaro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Borrelli Luca la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; alla società Asd F.C. Mari (ora Asd San Sebastiano Fc) la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 182

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.

Proc.9254/486pfi17-18/CS/am del 27.03.2018 (Campionato Regionale Juniores)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Sorrentino Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s. Pro Pagani (ora Asd Atletico Pagani), per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, e 45 delle NOIF;

Sig. Ferraioli Antonio, calciatore (gare del 15.12.2014, 19.01.2015, 20.10.2014, 24.11.2014 e 2.03.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Grimaldi Nunzio, dirigente accompagnatore della società A.s. Pro Pagani (ora Asd Atletico Pagani), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.s. Pro Pagani (ora Asd Atletico Pagani), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente, al dirigente e del calciatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s. Pro Pagani (ora Asd Atletico Pagani), malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Grimaldi Nunzio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Sorrentino Luigi l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s. Pro Pagani (ora Asd Atletico Pagani), ed il suo Presidente Sig. Sorrentino Luigi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ferraioli Antonio dieci (10) giornate di squalifica; per il dirigente Grimaldi Nunzio la sanzione di mesi dieci (10) di inibizione; per il Presidente Sorrentino Luigi la sanzione di mesi dieci (10) di inibizione; e per la società A.s. Pro Pagani (ora Asd Atletico Pagani), la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 1.000,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Ferraioli Antonio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: al calciatore Ferraioli Antonio otto (8) giornate di squalifica; al dirigente Grimaldi Nunzio la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; al Presidente Sorrentino Luigi la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; alla società A.s. Pro Pagani (ora Asd Atletico Pagani) la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 600,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 177

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. S. Selvaggi.

Proc.9194/447pfi17-18/CS/ec del 26.03.2018 (Campionato Regionale Juniores)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Massimo Iovino, all'epoca dei fatti Presidente della società Usd Palmese, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, e 45 delle NOIF; Sig. Vincenzo Chiavarone, calciatore (gara del 23.03.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Carlo Striano, dirigente accompagnatore della società Usd Palmese, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1, 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Usd Palmese, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente, al dirigente e del calciatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Usd Palmese, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Carlo Striano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Massimo Iovino l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Usd Palmese, ed il suo Presidente Sig. Massimo Iovino, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. La Usd palmese chiedeva il patteggiamento come da separato provvedimento. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vincenzo Chiavarone tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Carlo Striano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Massimo Iovino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Usd Palmese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per : al calciatore Vincenzo Chiavarone tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Carlo Striano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Massimo Iovino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 177

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. S. Selvaggi. Proc.9194/447pfi17-18/CS/ec del 26.03.2018 (Campionato Regionale Juniores)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La società Usd Palmese, (gara del 23.03.2015), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente, al dirigente e del calciatore.

All'udienza del 28/05/2018 il delegato del Presidente, munito della procura speciale per la società deferita, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: per la Società Usd Palmese la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e di un punto di penalizzazione ridotte come sopra). La Procura Federale, in persona degli Avv.ti, D. Litterio e B. Romano, prestavano il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

alla Società Usd Palmese la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e di un punto di penalizzazione ridotte come sopra). La Procura Federale, nelle persone degli Avv.ti D. Litterio e B. Romano, prestava il necessario consenso.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 168

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. Russo (Vice Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa.

Proc.8960/172pfi17-18/CS/mm del 21.03.2018 - (Campionato Juniores Regionale)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pesce Biagio, all'epoca dei fatti Presidente della società U.s.d. Monteforte, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1, 6 e 45 delle NOIF; calciatori: Antonio Valente, (gare del 24.11.2014, 4.04.2015, 17.11.2014, 15.12.2014, 15.01.2015, 2.03.2015 e 18.02.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF. Sigg. Antonio Marchi, Andrea Iannone, Francesco Pio Pesce, Domenico Buonerba ed Eugenio Sparano, dirigenti accompagnatori della società U.s.d. Monteforte per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1, 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società U.s.d. Monteforte, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale rileva che per le gare del 15.01.2015, 18.02.2015, 24.11.2014, 17.11.2014 i predetti sono stati già giudicati come da comunicato C.U. n. 49 del 23/11/2017. Inoltre il Tribunale dispone lo stralcio della posizione di Buonerba Domenico in relazione al quale si procederà separatamente.

All'udienza del 28/05/2018 l'avvocato difensore, munito della procura speciale per i soggetti deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Pesce Biagio la sanzione finale della inibizione per quattro (4) mesi (s.b. inibizione di 6 mesi ridotta come sopra per rito); il dirigente Marchi Antonio la sanzione finale della inibizione per due (2) mesi (s.b. inibizione di 3 mesi ridotta come sopra per rito); il dirigente Pesce Francesco Pio la sanzione finale della inibizione per tre (3) mesi (s.b. inibizione di 4 mesi ridotta come sopra per rito); il dirigente Eugenio Sparano la sanzione finale della inibizione per due (2) mesi (s.b. inibizione di 3 mesi ridotta come sopra per rito); il dirigente Andrea Iannone la sanzione finale della inibizione per

due (2) mesi (s.b. inibizione di 3 mesi ridotta come sopra per rito); il calciatore Antonio Valente la sanzione finale della squalifica per quattro (4) gare effettive (s.b. 6 gare ridotta come sopra per rito); per la Società Usd Monteforte la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di punti quattro (4) di penalizzazione (s.b. euro 600,00 di ammenda e punti 6 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell' Avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Presidente Pesce Biagio la sanzione finale della inibizione per quattro (4) mesi (s.b. inibizione di 6 mesi ridotta come sopra per rito); al dirigente Marchi Antonio la sanzione finale della inibizione per due (2) mesi (s.b. inibizione di 3 mesi ridotta come sopra per rito); al dirigente Pesce Francesco Pio la sanzione finale della inibizione per tre (3) mesi (s.b. inibizione di 4 mesi ridotta come sopra per rito); al dirigente Eugenio Sparano la sanzione finale della inibizione per due (2) mesi (s.b. inibizione di 3 mesi ridotta come sopra per rito); al dirigente Andrea Iannone la sanzione finale della inibizione per due (2) mesi (s.b. inibizione di 3 mesi ridotta come sopra per rito); al calciatore Antonio Valente la sanzione finale della squalifica per quattro (4) gare effettive (s.b. 6 gare ridotta come sopra per rito); alla Società Usd Monteforte la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di punti quattro (4) di penalizzazione (s.b. euro 600,00 di ammenda e punti 6 di penalizzazione ridotti come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 179

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. G.M. Benincasa.

Proc.9241/451pfi17-18/CS/ec del 27.03.2018 (Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Federico Di Libero, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910), per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: sigg. Carmine Di Benedetto (gare del 1.03.2015 e 7.12.2014), Marco Califano (gara del 2.03.2015), Alessandro Michele Coppola, con funzioni anche di dirigente accompagnatore (gare 1.02.2015, 7.12.2014 e 8.03.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; Sigg. Pio Sarno (1gara), Paolo Crescenzo (1gara), dirigenti accompagnatori della società Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1, 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente, al dirigente e dei calciatori.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910), malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Pio Sarno (1gara), Paolo Crescenzo (1gara), con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Federico Di Libero l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910), ed il suo Presidente Sig. Federico Di Libero, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

il calciatore Carmine Di Benedetto sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Alessandro Michele Coppola tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Marco Califano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Pio Sarno la sanzione di mesi tre di inibizione; per il dirigente Paolo Crescenzo la sanzione di mesi tre di inibizione; per il Presidente Federico Di Libero la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910), la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910), alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Carmine Di Benedetto sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Alessandro Michele Coppola tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Marco Califano tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Pio Sarno la sanzione di mesi tre di inibizione; al dirigente Paolo Crescenzo la sanzione di mesi tre di inibizione; al Presidente Federico Di Libero la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910) la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed €400,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Mottola; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone Proc.12620/653 pfi16-17/MB/CS/ps del 15.05.2017 (Camp.to Regionale Under 17).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Nunziata Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Sporting Domicella, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Raffaele Napolitano (gare del 16.01.2016, 19.12.2015 e 14.12.2015); Ivan kobyliatsky (gara del 22.11.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF. Sig. Foglia Aldo dirigente accompagnatore della società ASD Sporting Domicella, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1, 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF.

La società Asd Sporting Domicella – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Sporting Domicella malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Foglia Aldo della società ASD Sporting Domicella, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig.r Nunziata Giuseppe della A.S.D. Sporting Domicella, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Sporting Domicella, nonché il loro Presidente sig.r Nunziata Giuseppe,

facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

il calciatore Raffaele Napolitano cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Ivan Kobylitsky tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Aldo Foglia la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Giuseppe Nunziata la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società ASD Sporting Domicella la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Osserva innanzitutto il Tribunale che l'eccezione osservata dal presidente dello Sporting Domicella ed in particolare lo spirare del termine di 60 giorni previsto dal C.G.S. per i giudizi di rinvio non trova accoglimento in quanto, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 3 C.G.S., il dies a quo da cui parte il calcolo del suddetto termine decorre "dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi sul giudizio di rinvio". Nella fattispecie la precedente decisione di questo Tribunale era stata annullata dalla C.F.A. in data 14/11/2017 pubblicata però solo in data 10/04/2018 (C.U. 94/C.F.A) ed i relativi atti sono stati trasmessi a questo Tribunale con nota del 12/04/2018, e pervenuti in data 18/04/2018. Pertanto ai sensi del citato art.34 bis, comma 3, il termine di sessanta (60) giorni per decidere nel merito è da ritenersi scadere il giorno 11/06/2018. In ordine al merito della questione rileva il Tribunale come sia fondata invece l'eccezione avanzata dal Nunziata con riferimento alla sola posizione del giocatore Napolitano Raffaele nato a Caserta il 24/06/1999. Infatti il giocatore in questione risulta regolarmente tesserato a far data dal 4/12/2015 come Napolitano Raffaele Junior. Appare quindi evidente come l'errore di identificazione sia originato dall'aggiunta Junior, tra l'altro correttamente riportato in una delle distinte di gara in questione. E' invece da riconfermare la posizione irregolare del calciatore Ivan Kobylitsky che risulta non tesserato al momento della gara. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Raffaele Napolitano Junior il non luogo a procedere; al calciatore Ivan Kobylitsky tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Aldo Foglia la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Giuseppe Nunziata la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società ASD Sporting Domicella la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 174

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. G.M. Benincasa; Avv. M. Sepe.

Proc.9131/461pfi17-18/CS/ac del 26.03.2018 (Campionato Giovanissimi Provinciali NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Salvatore Auricchio, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Sporting Club S. Antonio, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Samuele Avino nato il 12.12.2002, calciatore (gara del 17.12.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Federico Tufano, dirigente accompagnatore della società Pol. Sporting Club S. Antonio, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1, 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Pol. Sporting Club S. Antonio, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente, al dirigente e del calciatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Pol. Sporting Club S. Antonio, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Federico Tufano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Salvatore Auricchio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale

Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Pol. Sporting Club S. Antonio, ed il suo Presidente Sig. Salvatore Auricchio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Samuele Avino tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Tufano Federico la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Salvatore Auricchio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Pol. Sporting Club S. Antonio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Pol. Sporting Club S. Antonio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Samuele Avino tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Tufano Federico la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Salvatore Auricchio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società Pol. Sporting Club S. Antonio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 100,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 181

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. G.M. Benincasa; Avv. M. Sepe.

Proc.9261/464pfi17-18/CS/ec del 27.03.2018 (Campionato Mini Giovanissimi Provinciali NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Carmine Arianna, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Palmese Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori sigg. Nello Ferrara (gara del 1.03.2015), Pio Rhama (gara del 24.04.2015), Youssef Laadan Ould (gara del 5.01.2015), Luca De Maio (gara 21.03.2015) e Angelo Pio Simonetti (gara 3.05.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; Sig. Paolo Nunziata dirigente accompagnatore della società Asd Palmese Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1, 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Palmese Soccer, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente, al dirigente e dei calciatori.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Palmese Soccer, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal Presidente e dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Paolo Nunziata, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Carmine Arianna l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale

Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Palmese Soccer, ed il suo Presidente Sig. Carmine Arianna, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori sigg. Nello Ferrara, Pio Rhama, Youssef Laadan Ould, Luca De Maio e Angelo Pio Simonetti tre giornate (3) di squalifica ciascuno; per il dirigente Paolo Nunziata la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Carmine Arianna la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; e per la società Asd Palmese Soccer la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Palmese Soccer alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori sigg. Nello Ferrara, Pio Rhama, Youssef Laadan Ould, Luca De Maio e Angelo Pio Simonetti, il non luogo a procedere, poiché tutti di età inferiore ai 14 anni all'epoca delle gare in epigrafe; al dirigente Paolo Nunziata la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; al Presidente Carmine Arianna la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; alla società Asd Palmese Soccer la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 176

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. G.M. Benincasa; Avv. M. Sepe Proc.9154/444pfi17-18/CS/ec del 26.03.2018 (Campionato Mini Giovanissimi SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Antonio De Rosa, all'epoca dei fatti Presidente della società Asdr Cava 2000, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1, 6 e 45 delle NOIF; Sig. Luigi Vitale n. 15.10.2002, calciatore (gara del 16.02.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Salvatore Adinolfi, dirigente accompagnatore della società Asdr Cava 2000, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asdr Cava 2000, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente, al dirigente e del calciatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asdr Cava 2000, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Salvatore Adinolfi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Antonio De Rosa l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale

fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asdr Cava 2000, ed il suo Presidente Sig. Antonio De Rosa, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Luigi Vitale tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Antonio De Rosa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asdr Cava 2000 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asdr Cava 2000 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. In ordine all'eccezione di cui alla violazione dell'art. 30 comma 1 C.G.S. questo Tribunale ritiene di non accoglierla in quanto con nota del 4/07/2016 il Presidente di questo T.F.T. dispone l'abbreviazione dei termini a comparire, atteso il notevole carico di procedimenti. Con riferimento alla seconda eccezione la stessa non può trovare accoglimento in quanto, nella fattispecie, trattasi di illecito sportivo, e quindi, trova piena applicazione l'art. 25 comma 1 lettera C. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Luigi Vitale il non luogo a procedere in quanto all'epoca della gara non aveva compiuto il quattordicesimo anno di età; al dirigente accompagnatore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Antonio De Rosa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società Asdr Cava 2000 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 28 MAGGIO

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe.

Reclamo della società CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85 avverso C.U. n. 114 del 17/05/2018 – Gara Club Gioventù Tramonti / Atletico Faiano del 12.05.2018 – Campionato Prima Categoria.

La C.S.A.T., letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo va rigettato. Invero, la società Club Gioventù Tramonti 85, proponeva ritualmente ricorso avverso la squalifica comminata al calciatore sig. Buonocore Luca della società Club Gioventù Tramonti 85 sino a tutto il 16/11/2018 la cui delibera veniva pubblicata sul C.U. n.114 del 17/05/2018. La Società Club Gioventù Tramonti 85 deduceva nel reclamo che il calciatore, pur avendo protestato vivacemente avverso una decisione del d.d.g., non aveva colpito lo stesso per cui chiedeva una congrua riduzione della squalifica anche sulla scorta del curriculum dello stesso che non si era mai responsabile di fatti violenti. La Corte Sportiva D'Appello, letto il ricorso ed il referto di gara, rilevato che quest'ultimo costituisce, comunque, fonte privilegiata, ritiene la sanzione applicata dal G.S.T. congrua rispetto a quanto accaduto e riportato analiticamente nel referto. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione disciplinare adottate dal G.S.T. e pubblicate su C.U. n. 114 del 17/05/2018; dispone addebitarsi tassa a carico della società reclamante.

* * * * *

ERRATA CORRIGE

COPPA ROMA OVER – C.U. N. 109 DEL 3 MAGGIO 2018, PAG. 2683

GARE DEL 28/4/2018 – A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

BUCCELLA FABRIZIO (EUROGOMME JUNIOR)

LEGGASI

AMMONIZIONE (I INFR)

BUCCELLA FABRIZIO (EUROGOMME JUNIOR)

* * * * *

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 7 giugno 2018.

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 31 maggio 2018.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Salvatore Gagliano**